CAMERA DEI DEPUTATI N. **5422-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 23 giugno 1999

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

—

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri

Presentato il 19 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge si divide in due parti: una riguardante la proroga di alcune norme relative ad impegni internazionali, volte a garantire per l'anno 1999 l'utilizzo di stanziamenti previsti a bilancio e rese necessarie dalle scadenze di alcune disposizioni in data 31 dicembre 1998, l'altra relativa a misure organizzative del Ministero degli affari esteri.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il disegno di legge, per la sua natura di provvedimento contenente disposizioni eterogenee, interviene per la maggior parte sulla normativa che regola diversi settori, prorogando alcuni termini. I settori interessati dalle proroghe sono quello delle missioni internazionali, quello dei contributi a organismi ONU e delle cooperazioni allo sviluppo. Vengono inoltre prorogati i comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Un ulteriore settore interessato dal disegno di legge è quello delle rappresentanze diplomatiche regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e quello degli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge n. 401 del 1990. Infine, il provvedimento interviene sulla disciplina per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle scuole e università all'estero, di cui all'articolo 639 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1. Pareri espressi.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione difesa e della Commissione cultura, scienza e istruzione e della Commissione agricoltura. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni che la Commissione esteri ha ritenuto di non recepire. Sono invece state integralmente recepite, con emendamenti del relatore, le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda poi il parere della Commissione lavoro, favorevole con una condizione, la Commissione esteri non ha inteso recepire la condizione riferita all'articolo 6, volta ad individuare uno strumento diverso dal comando per far fronte ad esigenze di personale che appaiono di natura non transitoria, avendo il rappresentante del Governo assicurato che qualora l'esigenza di personale dovesse protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2000, il Governo non ricorrerà ai comandi bensì alle procedure di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. *Contenuto dell'articolato.*

Per quanto riguarda la parte del disegno di legge relativa a proroghe di termini, le disposizioni ivi contenute consentono:

la proroga della partecipazione del contingente italiano, fino al 31 dicembre 2001, alla missione di monitoraggio della Comunità europea nelle zone dell'ex Jugoslavia. Data la situazione sempre più critica dell'area balcanica, aggravata dai recenti fatti accaduti in Kosovo, la necessità che la comunità internazionale continui a controllare la situazione e contestualmente promuova iniziative di pace, appare indispensabile; inoltre la crescente richiesta di collaborazione da parte della comunità internazionale ai Paesi UE non consente

all'Italia di esimersi dall'espletare un ruolo politico sempre più attivo (articolo 1);

la proroga al 31 dicembre 2001 delle disposizioni della legge n. 257 del 1997 relative al contributo del nostro Paese ad organismi internazionali e al Fondo delle Nazioni Unite. Nel testo originario del Governo si prevedevano stanziamenti pari a 100 milioni annui per gli anni 1999-2000-2001 per il disarmo e 160 milioni annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime delle torture, per un totale di 260 milioni. Gli stanziamenti sono stati modificati dalla Commissione esteri nel seguente modo: per gli anni 1999-2000-2001 100.000 EURO annue per il disarmo e 120.000 EURO a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime delle torture, per un totale di 220.000 EURO per ciscuno degli anni del triennio 1999-2001. Gli stanziamenti trovano copertura nel fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999 (articolo 2);

la proroga fino all'anno 2001 delle disposizioni relative al sostegno della Delegazione palestinese in Italia con un contributo pari a quello attualmente erogato; la legge n. 558 del 1996 prevedeva un contributo volontario del nostro Paese, fino alla fine dell'anno in corso, per l'ammontare di 500 milioni di lire, al fine di supportare l'attività dell'OLP, in qualità di soggetto fondamentale per la costruzione di un processo di pace in Medio Oriente (articolo 3);

la continuazione dei lavori della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, e successive modificazioni; tale proroga è ritenuta fondamentale dal Ministero degli affari esteri per l'attività svolta dall'anno 1995 al 1998, essendo ancora aperte una serie di pratiche di contenzioso. L'attività svolta dalla Commissione viene ritenuta di grande importanza soprattutto per il supporto giuridico che essa offre alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS). Nell'articolo si proroga la sua durata in carica fino al 31 dicembre 1999 (articolo 4);

il ruolo di questi esperti viene parificato, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o consigliere o di primo consigliere per un massimo di 8 posti. I costi aggiuntivi derivanti da questo articolo sono coperti con lo stanziamento del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero degli esteri (articolo 5);

la proroga di due anni dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo, compreso il personale docente della scuola e il personale degli enti pubblici anche territoriali in servizio dalla data del 31 agosto 1998. Il termine viene prorogato fino al 31 dicembre 2000. La norma per la copertura finanziaria di tale disposizione è stata riformulata al fine di recepire il parere della V Commissione bilancio (articolo 6);

di estendere anche al personale dell'area di promozione culturale, conformemente a quanto in vigore per il personale della carriera diplomatica e del personale del Ministero degli esteri in servizio presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari, il riconoscimento giuridico ed economico della reggenza, applicando le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 62, relativo al trattamento economico per i dipendenti pubblici per il servizio all'estero. Il costo medio mensile derivato dall'assicurazione della reggenza presso i 66 Istituti di cultura operanti di una VII qualifica APC, per il periodo di congedo ordinario del direttore (30 giorni annui) ammonta a 11 milioni 150 mila lire. Anche in questo caso la copertura finanziaria è stata adeguata al parere della Commissione bilancio (articolo 7);

vista la necessità di ridurre le procedure per gli adempimenti e le formalità in materia di acquisti degli Istituti di cultura all'estero, assicurando rigore e controllo della spesa, adeguandoli anche alle diverse esigenze locali, situazioni alle quali l'attuale regolamento per la gestione economico patrimoniale degli Istituti di cultura all'estero, emanato con decreto ministeriale n. 392 del 1995, non riesce a far fronte con la necessaria celerità, l'articolo

8 prevede una modifica normativa di semplificazione degli adempimenti procedurali, quali l'emanazione di decreti di spesa, e non sottoponendo l'acquisto di beni e servizi degli Istituti italiani di cultura ad atti approvativi o autorizzativi;

di snellire le procedure relative al reclutamento del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero, stabilendo che il personale da destinare a istituzioni scolastiche e universitarie venga individuato mediante una prova pratico-orale il cui punteggio, sommato ai titoli posseduti dai candidati, formerà una graduatoria predisposta secondo le modalità di un regolamento emanato dal Ministero degli affari esteri, come previsto dalla legge n. 400 del 1988, che prevederà inoltre i criteri per la formazione e l'aggiornamento triennale delle graduatorie, nonché i titoli valutabili, il punteggio e le procedure per l'esame dei titoli e la formazione delle graduatorie (articolo 9);

l'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

BARTOLICH, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9:

al comma 2, si segnala l'opportunità di modificare la previsione concernente l'emanazione di un regolamento ministeriale per il riordino della disciplina relativa alla selezione del personale ivi richiamato, con la previsione dell'emanazione di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

al comma 3, si segnala l'opportunità di far decorrere l'abrogazione delle norme incompatibili dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, come dispone il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; si suggerisce, altresì, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, di esplicitare il richiamo alle disposizioni in contrasto con la nuova disciplina, anziché prevedere un'ipotesi di abrogazione implicita delle norme in contrasto con i commi 1 e 2.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5 siano aggiunti i seguenti commi:

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 », e sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 7 siano aggiunti i seguenti commi:

« 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

la Commissione di merito individui uno strumento diverso da quello del comando per far fronte ad una esigenza di personale che si dimostra essere di natura non transitoria.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge in oggetto;

auspicando che gli addetti agricoli, muniti della necessaria qualificazione professionale e culturale, vengano destinati a sedi nelle quali possano svolgere e documentare una interlocuzione utile per il sistema agro-alimentare italiano in collegamento con le strutture produttive e con le istituzioni culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM).	*(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM).*
1. È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia-ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).	*(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite).*
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di lire 100 milioni annue, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di lire 160 milioni	1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di **100.000 EURO annui,** per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di **120.000 EURO**

annue a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessive lire 260 milioni per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 3.

(Delegazione palestinese in Italia).

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1999 la durata in carica della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile

annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a **complessivi 220.000 EURO** per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 3.

(Delegazione palestinese in Italia).

Identico.

ART. 4.

(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).

Identico.

1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 5.

(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti ovvero di console aggiunto o console ed assumere *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142,

ART. 5.

(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

143, 144 e 147 in quanto applicabili, articolo 148 e le disposizioni della parte III per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di Primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello, già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la « direzione generale per la cooperazione allo sviluppo » del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti aggiuntivi per i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ART. 6.

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. *Identico*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base

3.1.1.0. « Funzionamento » (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C) della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

« *4*. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applica la disposizione dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».

ART. 7.

(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).

1. *Identico*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.	ART. 8.
(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).	*(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).*
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.	*Identico.*
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.	
ART. 9.	ART. 9.
(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).	*(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).*
1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle iniziative ed istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.	*Identico.*
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 del presente articolo da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come so-	

stituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i commi 1 e 2.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-5422A
Lire 500